

VALERIO NERI

RAVENNA E ROMA: NOTE DI STORIA
ECONOMICO-AMMINISTRATIVA RAVENNATE
NEL IV SEC. D.C.

Lo stato attuale della nostra documentazione non ci consente di stabilire con certezza, occorre dirlo subito, rapporti economico-amministrativi tra Ravenna e il suo territorio e la città di Roma; ritengo però che in taluni campi essi possano essere definiti come ipotesi di lavoro relativamente solide partendo da un riesame approfondito della documentazione esistente. Anzitutto per quello che riguarda il problema delle contribuzioni vinarie delle regioni suburbicarie che venivano utilizzate, come è noto, per le distribuzioni a prezzo politico alla plebe romana, per verificare la possibilità che potessero esservi coinvolte anche Ravenna e il territorio romagnolo, almeno parzialmente. È certo infatti (1) che a una data compresa tra il 343 e una data di poco anteriore al 399 la città di Ravenna, che in precedenza aveva fatto parte della provincia di Aemilia-Liguria, diviene caput Piceni, della provincia

(1) Nel 343 nelle subscriptiones del concilio di Serdica il vescovo ravennate è indicato come ab Italia (Hil., *Hist.*, frg. II, 14), cioè come appartenente a una regione governata dal vicarius Italiae (cf. L. Duchesne, *Les Documents ecclesiastiques sur les divisions de l'Empire romain au IV^{ème} siècle*, « *Mel. Gaux* », Paris 1894, pp. 139-140; A. Chastagnol, *Notes chronologiques sur L'Histoire Auguste et le Laterculus de Polemius Silvius*, « *Historia* », IV (1955), p. 177; Id., *L'Administration du diocèse italien au Bas Empire*, ibid., XII (1963), p. 356; E. Faure, *Italia annonaria. Notes sur la fiscalité du Bas Empire et sur son application dans les différents régions d'Italie*, « *Revue Intern. Droits Ant.* », s. 3, XI (1964), pp. 190-191. Poco prima del 399 Ravenna passa per breve tempo alla provincia di Aemilia che si è staccata dalla Liguria (cf. *CIL*, VI, 1715; R. Thomsen, *The Italic Regions from Augustus to the Lombard Invasion*, Copenhagen 1947, p. 224). A. Chastagnol, *Notes chronologiques*, cit., p. 177, colloca il passaggio tra il 395 e il 398, data in cui Cronius Eusebius avrebbe retto il governo dell'Aemilia. Egli ritiene che già nel 398 Ravenna sia passata alla Flaminia quando questa fu staccata dal Piceno restando così legata alla diocesi annonaria.

suburbicaria cioè di Flaminia-Piceno, ma è probabile, come ritiene il Thomsen (2), che il territorio coinvolto in questo passaggio da una provincia all'altra non sia solo quello ravennate ma comprenda anche quello di alcune città vicine, almeno quello di Caesena e di Ficoclae, se non anche quello di Forum Popilii e di Forum Livi.

Il passaggio alla diocesi suburbicaria apre il problema appunto dei rapporti economico-amministrativi con Roma, in ciò che riguarda particolarmente l'approvvigionamento vinario. L'importanza del vino cesenate e l'attenzione che ad esso prestavano gli organismi statali è indirettamente rivelato dalla legge che Costanzo II il 22 maggio 354 invia al senato cesenate (3): *Vinum quod ad cellarii usus ministrari solet cuncti Italiae possessores iuxta statutum fratris mei Constantis comparent. Quod ut fieri facilius possit ab omnibus Italis nostris conferatur pecuniae quantitas ea quam Rufini viri clarissimi et inlustris praefecti praetorio parentis amicitiae nostri dandam esse censuerat*. Non ritengo, come ho già avuto modo di dire in altra sede, che il fatto che la legge sia indirizzata al senato cesenate sia di per sé prova sufficiente a dimostrare che il vino di cui si parla, il vino acquistato attraverso la somma ricavata dalla conversione in denaro e destinato ad *cellarii usus*, sia il vino di Cesena. Questa legge che sembra non far altro che ricalcare un provvedimento di qualche anno precedente, in realtà ne ribadisce due elementi in un contesto ritengo profondamente mutato: l'esclusione dal pagamento dell'imposta di ogni esenzione e, presentandola come una concessione dell'imperatore nella sua sollecitudine per il bene dei contribuenti, *quod ut fieri facilius possit*, il mantenimento della *pecuniae quantitas* stabilita da Rufino, la somma calcolata globalmente dell'imposta aderata, da ripartire poi per unità fiscali a cura del prefetto del pretorio. Questa seconda parte del provvedimento io ritengo possa essere messo in relazione a una sensibile differenza nel livello dei prezzi del vino tra il regno di Costante, che ancora verso la fine del secolo veniva ricordato come *fortunatus caeli temperie fructuumque proventu*, e l'età successiva all'usurpazione di Magnenzio, in cui

(2) Thomsen, op. cit., pp. 228-229, sulla base della verisimile identità tra l'area sotto l'influenza dell'episcopato milanese e quella legata al vescovo romano: «consequently it cannot be hazardous to draw a parallel as regards the secular division from the ecclesiastical state of affairs in the fourth century».

(3) Cf. V. Neri, *Cod. Theod. XI, 1, 6 ed il vino di Cesena*, «Atti mem. Dep. Romagna», n.s., XXVI (1977), pp. 107-120.

si era registrata a Roma una preoccupante inopia vini, che avrà coinvolto le regioni fornitrici dell'urbe, differenza di prezzi che poteva far tendere verso l'alto i livelli dell'aderazione.

Che tutte le provincie suburbicarie fossero impegnate nelle contribuzioni vinarie non è detto esplicitamente in nessun documento. Da una costituzione del *Codex Theodosianus* (4) apprendiamo che fornitrice di vino era la Lucania-Bruttii, mentre, da ciò che Simmaco scrive attorno all'affare Orfito (5), apprendiamo che lo erano anche la Campania e la Tuscia-Umbria. Non è affatto improbabile che il Piceno e la Flaminia, regioni la cui produzione vinaria era ricordata anche nella tarda antichità (6), dovessero pagare un tributo in vino tenendo conto anche del fatto che probabilmente non lo versavano in carne suina. D'altronde il fatto che Valentiniano I concedesse a Lucani e Brittii la possibilità di commutare in carne suina le loro contribuzioni vinarie può essere inteso, a mio avviso, come un indice della modestia della quota pagata da questa provincia, che può essere commutata in misura senz'altro rilevante, visto che Valentiniano viene incontro con il suo provvedimento alle esigenze dei possessores, senza ripercussioni importanti sulle distribuzioni di vino a Roma.

È d'altronde da escludere, a mio avviso, che come alcuni ritengono la diocesi annonaria contribuisse in qualche misura all'approvvigionamento di vino di Roma (7). L'elemento più consistente addotto a sostegno di questa ipotesi è una costituzione di Valente Graziano e Valentiniano II del 17 settembre 377 (7). In essa l'imperatore, dopo aver sottolineato che i vini ex provincialium collectione debbono essere erogati immediatamente dopo la ricezione, particolarmente i vini che per loro natura non sopportano l'invecchiamento, prescrive: *quod pereque in omni vino quod ex urbicaria regione confertur observandum esse censemus*.

(4) *Cod. Theod.*, XIV, 4, 4.

(5) *Symm., ep.*, IX, 150.

(6) *Exp. totius mundi*, 54-55; cf. K. Hannestad, *L'Evolution des ressources agricoles de l'Italie du IV au VI siècle de notre ère*, Copenhagen 1962, p. 10. D'altra parte il fatto che Valentiniano abbia potuto concedere ai possessores della Lucania e del Bruttium di commutare in carne suina le loro contribuzioni in vino, testimonia, a mio avviso, della relativa modestia del tributo vinario pagato da questa provincia, dal momento che la rinuncia anche a una quota ingente di questo tributo non viene sentita come in grado di incidere in maniera rilevante sulla regolarità delle distribuzioni. Se dunque erano interessate alla distribuzione anche provincie con quote relativamente basse, questo può lasciar intendere che contribuzioni vinarie erano pagate da tutte o quasi le provincie suburbicarie.

(7) *Cod. Theod.*, XI, 2, 3. Cf. la discussione sulle posizioni di A. Chastagnol e di L. Cracco Ruggini in Neri, art. cit., pp. 111-114.

Nelle due costituzioni che immediatamente precedono sotto lo stesso titolo il termine *provinciales* designa la totalità dei contribuenti assoggettati all'imposta, così come con ogni probabilità anche in questa. Il senso di *peraeque in omni vino* può spiegarsi intendendo *peraeque ... observandum esse* come indicativo di una uguaglianza di comportamento non per i vini di due ambiti diversi indicati con *provinciales* e *suburbicariae regiones*, ma per i vini dello stesso ambito, appunto le regioni suburbicarie, che sarebbero dunque le uniche fornitrici di vino a titolo fiscale alla città di Roma. Il vino dunque della parte di Romagna che viene inserito nella provincia di Flaminia e Piceno dovrebbe affluire come contribuzione a Roma solo dopo questo passaggio. Quest'apporto si colloca, e non è forse un elemento privo di rilievo, in una fase di riacquisito equilibrio dell'approvvigionamento vinario della città di Roma, che pare durare, con l'unica eccezione dei tumulti in cui andò incendiata la casa trasteverina di Aurelius Avianus Symmachus, il padre dell'oratore accusato di aver dichiarato che avrebbe piuttosto spento la calce con il proprio vino piuttosto che venderlo ai prezzi che ci si aspettava (8). Parlando della prefettura di Orfito, che esercita la carica per una prima volta dal 353 al 356, sotto il quale scoppia il famoso scandalo per gli illeciti commessi nella gestione dell'arca vinaria. Ammiano Marcellino aggiunge: *cuius avidis usibus vulgus intentum ad motus asperos excitatur et crebros* (9).

Nella generale povertà della documentazione per quanto riguarda le condizioni dell'approvvigionamento dell'Urbe nella prima parte del secolo, ritengo che questa possa essere un'indicazione preziosa della frequenza delle crisi di approvvigionamento vinario, dal momento che l'osservazione dello storico antiocheno, pur essendo di carattere generale, difficilmente può applicarsi ad un periodo di quasi 50 anni per il quale egli stesso, per gli anni che coprono le sue storie dal 353 cioè fino al 378, e le altre fonti, Simmaco in particolare, non riportano che un caso di tumulti di questo tipo (10), quello che coinvolge come si è detto il padre

(8) Cf. sull'episodio J. Rougè, *Une émeute à Rome au IV^{ème} siècle*, « Rev. Étud. Anc. », LXIII (1961), pp. 59-77.

(9) Amm., XIV, 6, 1.

(10) Cf. la lista delle crisi agricole in Italia in L. Cracco Ruggini, *Economia e società nell'Italia annonaria. Rapporti tra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo*, Milano 1961, pp. 152-170, e la lista delle crisi alimentari a Roma in H.P. Kohns, *Versorgungskrisen und Hungerrevolten in spätantiken Rom*.

di Simmaco, in un momento posteriore di qualche anno alla sua prefettura urbana, dopo cioè il 365, per il periodo successivo alla gravissima crisi che copre almeno gran parte della prima prefettura di Orfito, e i cui strascichi si sentono ancora sotto l'amministrazione del suo successore, Flavio Leonzio, si svolgono dunque nel periodo 353-356. Anzi, come vedremo ci sono segni significativi di salute dell'arca vinaria tanto dal punto di vista finanziario che da quello dell'approvvigionamento. L'arca vinaria (11) immagazzinava insieme il vino ricevuto a titolo fiscale e gestiva i fondi ricavati dalla sua vendita a un prezzo — se si tiene presente una costituzione di Valentiniano I (12) del 23 ottobre 365 indirizzata al prefetto urbano Simmaco, che, fissando il prezzo del vino fiscale a $\frac{3}{4}$ di quello praticato sul mercato, parla di riduzione del prezzo *ut etiam pretio laxamenta tribuantur* — non molto lontano dai prezzi del mercato o addirittura coincidente con essi.

La cassa regola tutte le spese legate alla distribuzione del vino (il trasporto è invece a carico dei provinciali), ma anche di carne suina, pagando le indennità dovute ai susceptores vini e ai suarii, ma copre spese di altra natura particolarmente nel settore dei lavori pubblici, a quel che sappiamo pagando le indennità dovute ai calcis coctores e ai vecturarii trasportatori della calce, ma non è escluso che il suo spettro di intervento fosse più ampio. Nel caso Orfito è, a mio avviso, messa in gioco ed attaccata, nell'accusa di illeciti nella gestione dell'arca vinaria, appunto la capacità della cassa di esercitare un ruolo equilibratore in caso di inopia. L'interpretazione che del caso Orfito dà A. Chastagnol (13), pur assai pregevole, lascia adito, a mio avviso, a qualche perplessità. Lo studioso francese ritiene che si possano identificare due distinti casi Orfito: un primo scandalo dovette scoppiare durante la prima o la seconda prefettura di Orfito. Il prefetto si difese affermando che la somma mancante all'arca vinaria era stata impiegata in opere pubbliche e Costanzo stabilì che il prefetto ed il suo officium dovessero essere responsabili del pagamento della somma o comunque della ricerca dei colpevoli sotto la minaccia

(11) Cf. Chastagnol, *La Prefecture urbaine a Rome sous le Bas Empire*, Paris 1960, pp. 341-345.

(12) *Cod. Theod.*, XI, 2, 2.

(13) Cf. Chastagnol, *Un scandale du vin a Rome sous le Bas Empire. L'affaire du prefet Orfitus*, « *Annales* » (E.S.C.), III (1950), pp. 166-183; Id., *La Prefecture*, cit., pp. 341-345.

di una condanna. Orfito e il suo officium rimborsarono la somma e il caso dovette essere ritenuto concluso. Ma poco dopo, sotto la prefettura di Tertullo, un altro ammanco fu scoperto nell'arca vinaria e questo prefetto ed i suoi successori ricevettero dall'imperatore la stessa comminatio sub condicione ricevuta da Orfito, fino a che il nome del suocero di Simmaco non tornò di nuovo alla ribalta per l'esplicita denuncia di un pistor, Terentius, che, secondo Ammiano, fu in seguito premiato per il suo gesto con il governorato della Tuscia-Umbria.

Non mi sembra anzitutto del tutto convincente questa distinzione di due casi. Simmaco dice espressamente che l'esazione dei debita passa da Orfito a Tertullo, *ad Tertullum migravit exactio*, e fa di questo trasferimento dell'impegno della riscossione dall'uno all'altro prefetto, uno dei cardini della sua argomentazione: questo trasferimento per lui dimostra come Costanzo non ritenesse personalmente responsabile Orfito della riscossione dei debita dell'arca vinaria riscontrati sotto la sua prefettura. Le risultanze di inchieste recenti sull'intero affaire rendeva difficile affermare con tanta evidenza delle inesattezze, e, in ogni caso, non è facile dimostrare che Simmaco qui stia deliberatamente alterando la successione dei fatti. È vero che Tertullo non è il successore di Orfito nella prefettura e che tra i due c'è il breve intervallo della prefettura di Basso, che muore poco dopo la sua elezione, ma è ben possibile che l'accertamento della somma effettivamente riscossa da Orfito e di quella che restava da pagare non sia stato immediato. In ogni caso da tutto ciò che Simmaco scrive attorno alla questione traspare con chiarezza che il debito oggetto della comminatio sub condicione di Costanzo era lo stesso che impegna nella riscossione i prefetti successivi ad Orfito e che viene richiesto integralmente ai suoi eredi (cf. *Rel.*, 34, 2: *litteras divi Constantii ita esse suggestas ut comminatio sub condicione deprompta instar cuiusdam debiti duceretur*). È poi chiaro, ritengo, che una parte dell'ammanco era dovuto ad arretrati fiscali, di cui erano responsabili particolarmente due provincie, Tuscia-Umbria e Campania; questo emerge già durante le prime fasi dell'affaire (*ep.*, IX, 150: *extat vetus professio Campaniae consularis, extat acta apud Etruscum confecta rectorem quibus docetur exactio promissa reliquorum*). L'impegno dei governatori provinciali nell'esazione di ciò che resta del debito è ribadito anche nelle fasi dell'inchiesta immediatamente precedenti la prefettura di Simmaco (cf. *Rel.*, 34, 7: *quid quod proximā apparitio cogendis provin-*

ciarum iudicibus admota spes debiti eruendi fecisse suggeritur?). Proprio un confronto tra questo passo nella *relatio* simmachiana e il contenuto del rescritto di Costanzo così come è presentato nell'*ep.*, IX, 150 dello stesso oratore lascia intravedere un richiamo quasi letterale della prima al secondo (Symm., *Rel.*, 34, 7: *quid quod proxime apparitio cogendis provinciarum iudicibus admota spes debiti eruendi fecisse dicitur? Non est meum famae incerta sectari inveniet divina maiestas tua cur huic exactioni perpes cura defuerit*; Symm., *ep.*, IX, 150: ... *obtentu epistula e qua divus Constantius id quod operibus publicis constabat impensum per eum statuit integrari minatus ipsi atque officio sub condicione dispendium si exactioni competens cura defuerit*).

Nella *relatio* Simmaco sembra richiamare quella che era stata la *condicio* posta da Costanzo nel suo rescritto, non soddisfacendo la quale sarebbe stata inflitta una penalità al prefetto ed al suo officium. Questo mi lascia pensare che Valentiniano II intendesse fondare il suo giudizio di colpevolezza su Orfito sul rescritto stesso di Costanzo, sulla base del riconoscimento che *competens cura* da parte del prefetto non c'era stata, appunto nell'esazione dei reliqua. Simmaco intende invece sostenere, a mio avviso, che anche ammettendo che la *perpes cura* non ci fosse stata, la responsabilità non poteva certo essere scaricata unicamente sul prefetto, anzi la responsabilità del prefetto era la meno rilevante, se non era addirittura del tutto assente. Anzitutto esistono le responsabilità dell'officium, poi quelle dei governatori provinciali che non dimostrano un'adeguata sollecitudine nella riscossione dei reliqua e debbono essere stimolati da *apparitores*. In ultimo io ritengo che Simmaco intenda alludere anche a responsabilità di dignità maggiori dal momento che l'*apparitio*, dei cui risultati Simmaco parla come di una voce che egli non può controllare, non doveva essere partita dalla prefettura, ma da un'altra *dignitas*, il vicariato o la prefettura del pretorio o le *sacrae largitiones*.

A questo punto mi sembra che si possa affermare che il contenuto del rescritto di Costanzo, così com'è esposto nell'*ep.*, IX, 150 di Simmaco, distingue nettamente tra le responsabilità dirette del prefetto che riguardano lo storno di fondi dell'arca vinaria per la costruzione di opere pubbliche, di cui egli solo è tenuto a rispondere, dal momento che riguardano decisioni che partono da lui (*id quod operibus publicis constabat impensum per eum statuit integrari*), e responsabilità indirette che coinvolgono anche il suo officium, che riguardano l'accumularsi di reliqua; in questo caso

l'imperatore richiama ad un impegno adeguato nella riscossione, minacciando una punizione nel caso che questo fosse venuto meno (*minatus ipsi atque officio sub condicione dispendium si exactioni (sc. reliquorum) competens cura defuisset*). È questa la ragione che consente il passaggio dell'exactio da Orfito agli altri prefetti che gli succedono. Se in seguito c'è un'accusa di peculato mossa dal pistor Terentius contro Orfito questa concerne l'appropriazione indebita da parte del prefetto urbano di una somma maggiore di quella che la prima inchiesta svolta sotto Costanzo aveva potuto verificare come investita in opere pubbliche.

Valentiniano afferma dunque un principio, quello della diretta responsabilità dei funzionari di governo nell'esazione di tutte le imposte dovute durante il periodo della loro carica, che è attestato dal *Codex Theodosianus* solo alla fine del secolo, in una legge di Onorio, datata all'11 febbraio 398 (14): *omnes qui provincias regunt, reliqua sui temporis deposita administratione compellant*. Il rescritto di Valentiniano II intorno all'affare Orfito, così com'è riassunto da Simmaco nella *Relatio* 34, aveva appunto stabilito che i debita dell'arca vinaria dovevano essere pagati dal prefetto *eius temporis quo contracta dicuntur*. In precedenza invece gli iudices erano certo tenuti ad impegnare tutti gli strumenti in loro possesso nell'esazione dei reliqua, ma non ne rispondevano personalmente; questa era stata la posizione di Costanzo II, ma anche Valentiniano I (15) aveva, in una sua costituzione, sottolineato la responsabilità dei tabularii che dovevano presentare agli iudices rendiconti esatti degli arretrati e che erano tenuti al pagamento assieme ai possessores responsabili *nisi omnia debita ipsis fuerint indicantibus persoluta*. Valentiniano II vuole tuttavia ritrovare una continuità tra l'affermazione di questo principio e il rescritto di Costanzo e lo trova nell'interpretazione rigida dell'impegno a cui Costanzo richiama il prefetto a una competens cura che viene considerata equivalente all'impegno a una riscossione globale dei reliqua.

L'accumularsi di imponenti reliqua deve, a mio avviso, avere giocato un ruolo non certamente marginale nella crisi degli approvvigionamenti di vino che si manifesta sotto la prima prefettura di Orfitus e che continua anche con il suo successore Leontius. L'arca si trova nell'impossibilità di fronteggiare efficacemente una crisi

(14) *Cod. Theod.*, I, 5, 11.

(15) *Cod. Theod.*, VIII, 1, 9.

che ha alla base quasi certamente un calo della produzione, che probabilmente ha messo in difficoltà anche i contribuenti. Ma se il ritorno a livelli normali di produttività e la progressiva bonifica della situazione dell'arca vinaria può certamente giustificare il normalizzarsi dell'approvvigionamento vinario nell'Urbe e il periodo relativamente lungo di tranquillità che segue alla crisi sotto la prefettura di Orfito, non spiega però a sufficienza, a mio avviso, i provvedimenti presi in età giuliana sotto la prefettura di L. Turcius Apronianus (16) per il quale si dispone che l'arca eroghi ai suarii e agli ordines qui suariam faciunt un indennizzo di 25 mila anfore di vino, che vengono dunque sottratte alle distribuzioni a prezzo controllato e anche in parte al consumo della città. È vero che cinque anni più tardi Valentiniano scarica sui contribuenti l'indennizzo dovuto a suarii e a ordines, ma con la stessa costituzione concede a Lucani e Bruttii la facoltà di commutare in carne suina le loro contribuzioni vinarie per le difficoltà del trasporto, e così sottrae all'arca vinaria una parte almeno delle quote contributive dovute da questa provincia. Il provvedimento del 362 sembra comunque ispirato a una valutazione ottimistica delle capacità dell'arca che sembra nascere dalla disponibilità di risorse eccedenti i fabbisogni normalmente coperti. Si può pensare che in qualche misura determinassero questo ottimismo le disponibilità di vino offerte dai territori romagnoli aggregati alla Flaminia-Picenum? Tenendo conto dei dati sui quali la questione è impostata, l'interrogativo non può che restare tale, allo stato attuale delle conoscenze, ma nondimeno ritengo che esistano presupposti sufficienti a formularlo.

Il problema dell'amministrazione del territorio ravennate ha poi un singolare sviluppo attestato nella nota iscrizione romana dedicata dal senato al consularis Aemiliae e poi vicarius Italiae, Cronius Eusebius (17): *Cronio Eusebio / v.c. / consulari Aemiliae addita / praedictae provinciae contuitu / eloquentiae et iustitiae eius / etiam Ravennatum civitate quae / antea Piceni caput videbatur / vicario Italiae quae / potestas ob testimonium ante acti honoris est / adtributa petitione senatus / contemplatione vitae atque / eloquentiae eius ab invictissimis / principibus est delata*. L'iscrizione dunque che, come risulta dalla data consolare che si

(16) Cf. *CIL*, VI, 1771; *Cod. Theod.*, XIV, 4, 3 e 4. Cf. Chastagnol, *La Prefecture*, cit., pp. 327-328.

(17) Cf. *CIL*, VI, 1715.

trova sul fianco, è del 399, sotto il consolato di Manlius Theodorus, ricorda il momentaneo passaggio di Ravenna alla provincia di Aemilia che, in una data compresa tra il 385 e il 391 si era staccata dalla Liguria. È una soluzione che ha vita brevissima visto che verso la fine del secolo Ravenna è promossa a metropoli della Flaminia, a cui nei primi anni del secolo seguente viene aggiunta la parte settentrionale del Piceno, costituendosi così la nuova provincia di Flaminia e Piceno annonario, distinta dalla provincia di Piceno suburbicario. Il personaggio non è altrimenti noto (18): si può facilmente ricavare dall'iscrizione che fosse personaggio assai gradito al senato che ne propone l'elezione al vicariato annonario proprio in conseguenza della sua amministrazione precedente *ob testimonium ante acti honoris*, amministrazione il cui fatto saliente era stato appunto il passaggio della civitas Ravennatum alla provincia di Aemilia. La formula con cui viene presentata la posizione nel Piceno della città è singolare *quae antea Piceni caput videbatur*; significa che la collocazione di Ravenna a metropoli di quella provincia non è condiviso dal senato? Potrebbe corroborare questa lettura la soddisfazione con cui il senato sembra salutare il passaggio della città all'Emilia; *contuitu vigilantiae et iustitiae eius* significa a mio avviso che la richiesta è presentata da Cronius Eusebius, ma ne emerge in ogni caso un apprezzamento positivo che rivela ritengo un atteggiamento favorevole del senato al passaggio di Ravenna all'Aemilia.

Un tentativo di interpretazione della posizione del senato può essere data prendendo in considerazione i rapporti tra Roma e Milano, quali si erano sviluppati particolarmente in questo ultimo scorcio di secolo. La tensione tra Roma e Milano era espressione di una naturale rivalità nei confronti di città che nell'ultimo quarto del secolo era stata ininterrottamente sede imperiale da parte di una città che non aveva mai cessato di considerarsi il centro dell'impero e la sede naturale dell'imperatore, anche di fronte a Costantinopoli (basti pensare alle ironiche parole di Claudiano sull'*aemula Romae*). Milano che era imposta come caput della diocesi annonaria, creando in Italia un effettivo bipolarismo con Roma — *nec iuncta premit vicinia Romae*, come dice Ausonio (19) — non sente il peso della vicinanza di Roma. Questa rivalità aveva toccato una punta di particolare tensione proprio

(18) Cf. Seeck, *Eusebios*, n. 16, *PW*, VI, 1 (1907), col. 1369.

(19) Aus., *ordo urb. nob.*, VII.

negli anni in cui si compie il passaggio di Ravenna all'Aemilia. Dopo la conclusione della guerra contro Gildone ci si era aspettati a Roma che l'imperatore venisse a celebrare il suo trionfo nell'Urbe e il ruolo che, per volontà di Stilicone, il senato aveva coperto in quella guerra autorizzava anche maggiori speranze, ma una legazione di Milanesi facendosi sostenere da Mallius Theodorus, celebre giurista e in quei tempi prefetto del pretorio in Italia, vi si era strenuamente opposta. In una lettera del 397 (20) Simmaco lamenta il fatto in toni assai duri verso la città rivale: *Theodorus enim vir inlustris Mediolanensium legatione suscepta eniti dicitur ut senatus petitionibus provinciale desiderium praeferatur*. La stessa accentuazione della distanza tra Milano, che è per il senato città di provincia, e l'autorità del senato romano compare forse, pure attenuata dall'ufficialità della fonte, nel *de sexto consulatu Honorii* di Claudiano, pronunciato di fronte all'imperatore a Roma nel 406: *quonam usque (è Roma che parla) tenebit praelatus mea vota Ligus?* (21).

Di contro per Ravenna ci sono attestazioni di rapporti di clientela nei confronti di grandi membri dell'aristocrazia senatoria: è della metà del secolo, del 347 per l'esattezza, l'iscrizione che i Ravennati dedicano a Vulcarius Rufinus (22), prefetto del pretorio, inizialmente della prefettura di Italia Africa e Illirico, poi spostato al solo Illirico, la cui sorella Galla era madre di Costanzo Gallo e matrigna di Giuliano. Di fronte a questi elementi apparirebbe tentante l'ipotesi che Roma provocando lo spostamento di Ravenna all'Aemilia, che pur essendo staccata dalla Liguria amministrativamente non era certamente meno esposta all'influenza politica e religiosa di Milano, intendesse opporre, nella diocesi annonaria, a Milano una città che, per importanza e per tradizione di rapporti con illustri famiglie dell'aristocrazia senatoria, potesse in qualche modo contrastare l'influenza di Milano almeno sull'Aemilia; allo stesso modo l'elezione di Cronius Eusebius a vicario poteva costituire nella stessa diocesi un contrappeso alla autorità di Mallius Theodorus, uno degli esponenti più in vista di quello che viene spesso definito il partito milanese. Le cose

(20) Symm., *ep.*, VI, 52. Cf. S. Mazzarino, *Stilicone. La crisi imperiale dopo Teodosio*, Roma 1942, p. 245; A. Calderini, *Il contrasto politico fra le capitali della pars Occidentis nei primi anni del V secolo*, « Arch. Stor. Lombardo », « Miscell. in memoria del prof. G.P. Bognetti », XC (1963), p. 8.

(21) Claud., *de sex. cons. Hon.*, vv. 363-365.

(22) *CIL*, VI, 32051.

paiono in parte cambiare quando la capitale viene spostata a Ravenna; nei versi che nel *de sexto consulatu Honorii* vengono immediatamente dietro a quelli che abbiamo appena citato Claudiano dice (23): *vetitumque propinque luce frui spatiis discernens gaudia parvis torquebit Rubicon vicino numine Thibrim?* Ma mentre per quello che riguarda Milano c'è come l'invocazione della fine di una contrapposizione senza senso nel pensiero del senato per la distanza che divide Milano, che non è che una città della Liguria, una provincia, da Roma, per quello che riguarda Ravenna c'è solo un'interrogazione ansiosa sulla possibilità che la rivalità prenda corpo in futuro, anche se poi quest'ansia è, almeno in parte, il preludio retorico alla risposta dell'imperatore che da Ravenna, *antiqua urbs*, città certamente nobile, ma non in grado certamente di mettere in crisi il primato di Roma, muove verso Roma per celebrarvi il suo sesto consolato. E d'altronde germi di questo sviluppo erano già presenti nel passo che abbiamo citato, nell'insistenza sulla vicinanza: *propinqua luce, spatiis parvis, vicino numine*. L'imperatore non è più lontano e inaccessibile, la sua presenza illuminante ed esaltante la si coglie prosima dietro fragili barriere, e questa vicinanza è garanzia della facilità e della frequenza con cui potrà accogliere i desideri della sua città. D'altronde di rivalità tra Roma e Ravenna non si parla neanche più tardi: in quella singolare aition per cui un'oscura denominazione della città, Rene, viene messa, in Olimpidoro di Tebe (24), in rapporto con la fondazione da parte di *Ῥώμος*, che lo storico raccolse con ogni probabilità al momento del suo arrivo in Italia nel 425 (25), in cui si riflette una fase già relativamente matura di Ravenna città imperiale (26). La fonte che ispira Olimpidoro prende atto del fatto che la scelta di Onorio non può essere considerata contingente ma senza ostilità o amarezza, diversamente dalla fonte che sta alla base del giudizio di Procopio su Onorio (27), che considera la scelta di Onorio di spostarsi de-

(23) Claud., *de sex. cons. Hon.*, vv. 362-363.

(24) Zos., V, 27, 1.

(25) Probabilmente al ritorno di Valentiniano III in Italia dopo la eliminazione dell'usurpatore Giovanni. Cf. J.F. Matthews, *Olympiodorus of Thebes and the History of the West (a.d. 407-425)*, « Journ. Rom. St. », LX (1970), p. 80.

(26) Matthews, art. cit., pp. 88-89 suggerisce: « the denomination was appropriate at a moment when Ravenna had recently become the court capital of Italy and the West and so in a sense the sister city of Rome Herself ».

(27) Proc., *Bell. Vand.*, I, 2; Zon., XIII, 21. In Zosimo-Olimpidoro il carattere egoistico della scelta (che poteva ovviamente facilmente prestarsi ad accuse di viltà), viene evocato ma fatto ricadere su Serena: è lei che è, per ragioni personali, preoc-

finitivamente a Ravenna come dettata dalla sua viltà e insieme dall'ostilità esistente tra lui e la nobiltà romana; è mossa da uno spirito di conciliazione che tende ad apparentare ideologicamente le due capitali, ponendo l'accento sul primato storico ed ideale della vecchia Roma, in un'atmosfera che è certamente pagana o paganeggiante (28). Può dunque essere nata come espressione di quella relativa distensione che sembra essersi creata tra Onorio e l'aristocrazia filopagana dell'Urbe, dopo l'allontanamento di Olimpio; se, com'è probabile, è da essa ispirato il racconto di Zosimo-Olimpiodoro (29), questa distensione si manifestava da parte di questo gruppo nel riconoscimento ad Onorio di un atteggiamento tollerante (si veda l'episodio di Genrido) nei confronti dei pagani e nel chiaro distacco dall'estremismo di un Attalo. Ma l'*aition* (30) può essersi formata anche nel periodo dell'usurpazione del primicerio Giovanni, che nasce a Roma ma si sposta poi a Ravenna ed è caratterizzata da un atteggiamento di tolleranza nei confronti dei circoli paganeggianti romani.

cupata dell'incolumità di Onorio (Zos., V, 30, 1). C'è dunque, mi sembra, in questo episodio, la stessa volontà di prendere le distanze da posizioni duramente polemiche nei confronti di Onorio, pur senza completamente rinnegarle, che ispira anche l'atteggiamento nei confronti di Attalo e del suo comportamento di fronte all'imperatore. In questa atmosfera mi sembra possa rientrare anche la creazione del mito dell'origine di Ravenna da *Ῥώμος* o almeno la sua utilizzazione, l'offerta di "affratellamento" delle due città imperiali, nel segno del primato di Roma. Insomma io ritengo che se la crescita di Ravenna fu favorita, in un primo momento, dai senatori romani in funzione antimilanese, la scelta dell'imperatore di ritornarvi nel 408, provocò dure polemiche, assopite poi forse da un tentativo di conciliazione che partì da un riconoscimento almeno parziale di questa scelta.

(28) Il mito di Romolo era utilizzato come argomento a favore della continuità del culto pagano a Roma (cf. Prud., *Peristeph.*, vv. 411 ss.).

(29) Zos., V, 46, 3-4.

(30) Zos., VI, 7, 3 e VI, 8, 1.